



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 25 novembre 2025;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e ss.mm.;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, nello specifico:

- l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- l'articolo 9, comma 2, il quale dispone che: “Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;
- l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che: “Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l'articolo 10, comma 2, il quale dispone che: “L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati”;
- l'articolo 10, comma 3, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società in house che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del



provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l’istituzione dell’Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77

VISTO il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022” ai cui obiettivi contribuisce l’investimento in esame;

VISTO il decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, che costituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il *Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*;

VISTO il Decreto Interministeriale del 4 luglio 2019, che definisce il funzionamento del Tavolo e nello specifico i gruppi di lavoro, tra i quali il quinto è competente in materia di “*Alloggi e foresterie temporanee*” e coordinato da ANCI;

VISTA l’approvazione in data 9 giugno 2021, da parte della DG Immigrazione, del Piano d’azione a supporto degli enti locali nell’ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (Piano InCas) presentato da ANCI in data 10 maggio 2021;

VISTA la Convenzione di sovvenzione stipulata in data 29 luglio 2021, al fine dell’attuazione del Piano d’azione, tra DG Immigrazione e ANCI, che prevede la realizzazione di quattro attività, tra cui l’esecuzione di una indagine quantitativa per mappare la presenza di lavoratori stranieri impiegati nel settore agro-alimentare e l’ampiezza del fenomeno degli insediamenti abusivi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 55 del 29 marzo 2022, il quale dispone che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 5 - Inclusione e coesione, componente M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, ambito di intervento 2 -Rigenerazione urbana e housing sociale investimento, investimento 2.2.a Piani urbani integrati - superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura pari a euro 200.000.000,00 sono ripartite a 37 Comuni in base a criteri condivisi, secondo la tabella allegata al citato decreto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 settembre 2022, n. 6, recante disposizioni per l’individuazione degli standard abitativi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, cui i soggetti attuatori, assegnatari delle risorse PNRR per l’Investimento già menzionato, devono adeguarsi nella progettazione delle soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine;

VISTO l’accordo della Conferenza Unificata del 21 marzo 2024 per l’adozione delle “*Linee-guida per l’operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa*”, redatte in coerenza con le previsioni del “*Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (2022 – 2025)*”, adottato dal Ministero del Lavoro con DM del 19 dicembre 2022, n. 221, e successivamente modificato con DM n. 57 e n. 58 del 6 aprile 2023;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO.), adottato dall’Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022 e aggiornato (versione 2) in data 18 aprile 2023;

VISTA, in particolare, la Misura di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale, Investimento 2.2.a Piani Urbani Integrati - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;



VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. assicurare, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale la Struttura di Missione PNRR assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dal sopracitato articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato adottate e adottande, in quanto compatibili;

VISTA le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024, che modificano la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATO che, nel corso delle interlocuzioni con la Commissione europea, tenuto conto della strategicità dell'Investimento 5 - Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), è emersa la necessità di prorogare il target M5C2-16;

VISTA, al riguardo, la comunicazione “COM (2025) 285 *final*” con la quale la Commissione Europea in data 27 maggio 2025 ha proceduto alla presentazione al Consiglio Europeo della proposta di modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa alla valutazione positiva del Piano per la ripresa e la resilienza, presentato dall'Italia, con la quale si richiede la nuova scadenza del target della Misura M5C2-16 a giugno 2026, approvata il 20 giugno 2025, con Decisione di esecuzione (CID) del Consiglio ECOFIN;

VISTA, al riguardo, la comunicazione “COM(2025) 675 *final*” con la quale la Commissione Europea in data 4 novembre 2025 ha proceduto alla presentazione al Consiglio Europeo della proposta di modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, con la quale, nell'ambito della Misura M5C2-16 *“Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”*, è fissato il *target* relativo al completamento di 11 progetti in materia di alloggi per i lavoratori del settore agricolo previsti dagli accordi firmati dalle autorità attuative, come risulta dall'*Annex* alla citata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio;

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 25 novembre 2025, che ha approvato in via definitiva la sesta revisione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, confermando la valutazione positiva della Commissione (COM(2025) 675 *final*);

CONSIDERATI gli standard abitativi stabiliti dalla Raccomandazione ILO del 1961, R115 – *“Recommendation concerning Workers' Housing”*, inclusa la sezione *“suggestions concerning methods of application 2. Housing standards”*, in linea con Decreto Direttoriale n. 6 del 14 settembre 2022 e con le *“Linee-guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa” del 21 marzo 2024*;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;



- l'articolo 1, comma 1, che codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività per l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati;
- l'articolo 2, che codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- l'articolo 3, che introduce il principio dell'accesso al mercato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità;
- l'articolo 7, rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che al comma 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";
- il richiamato comma 2 dell'articolo 7, che prevede altresì che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche" e che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, e che "I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, in particolare gli articoli 2, 7, 9 e 11;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, a mente del quale *"al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, recante la nomina del Prefetto Maurizio Falco in qualità di Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 24 giugno 2024;

VISTO il Decreto commissariale n. 2 del 3 aprile 2025, con il quale è stato conferito al dott. Augusto Santori l'incarico dirigenziale di livello generale nell'ambito della Struttura di supporto al Commissario Straordinario, a decorrere dal 3 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025, recante la nomina del Dott. Giovanni Maria Macioce in qualità di Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 16.12.2025, in sostituzione del Prefetto Maurizio Falco dimissionario;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1/2026 con il quale è stata conferita al Direttore Generale della citata Struttura, Dott. Augusto Santori, la delega a sottoscrivere, in nome e per conto del Commissario Straordinario, gli accordi tra enti pubblici previsti ai sensi del richiamato art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023,



n. 36, nell'ambito dell'attuazione dell'Investimento 2.2a "Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura";

VISTO il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*", e, in particolare, l'art. 18 *quinquies*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze MEF del 6 dicembre 2024 inviato al visto degli organi di controllo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 3 del 4 gennaio 2025 concernente "*Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse del PNRR*";

VISTO il Decreto Interministeriale del 16 dicembre 2024, G.U. - Serie Generale n. 70 del 25.03.2025, che integra la composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, prevedendo la presenza del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, anche al fine di garantire il corretto raccordo tra il medesimo Tavolo e l'implementazione della Misura in oggetto;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;

- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, nelle quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta, e all'articolo 2, comma 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge n. 296/2006, che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge n. 296/2006, che ha stabilito le priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché gli indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge n. 296/2006;

- i punti 2.1.1. e 2.1.2. della citata direttiva, che indicano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali";

- l'articolo 19, comma 5, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le Amministrazioni



dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, che prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al decreto legislativo n. 1/1999 e ss.mm.ii."; relazione congruità

altri protocolli riferimenti della convenzione compreso piano delle attività

PREMESSO CHE

1. Oggetto della Convenzione è l'affidamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito anche Invitalia S.p.A., delle attività descritte nella "Proposta Tecnica Economica", di cui all'Allegato A della Convenzione, relative ai servizi di supporto tecnico-operativo e attività di monitoraggio in favore dei Comuni beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2a "Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura";

2. la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione prot. n. 1035 del 26 settembre 2025, ha confermato - riscontrando alla richiesta della Commissione europea in ordine al *costing* della Misura - lo stanziamento di euro 500.000,00 a copertura dei costi relativi al supporto tecnico-operativo da assicurare in favore dei 12 Comuni destinatari del finanziamento PNRR afferente alla Misura in oggetto;

3. in ragione dei vincoli temporali connessi all'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, della necessità di assicurare il conseguimento dei relativi milestone e target entro il termine del 30 giugno 2026, si rende necessario garantire la più tempestiva operatività degli strumenti attuativi, ivi inclusa la convenzione oggetto del presente decreto, assicurandone l'efficacia dalla data di sottoscrizione al fine di evitare ritardi suscettibili di compromettere il rispetto delle scadenze europee e la conseguente ammissibilità della spesa;

TENUTO CONTO CHE

- in ottemperanza agli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, i Comuni-Soggetti Attuatori, ai fini della realizzazione delle attività e del conseguimento degli obiettivi, potranno avvalersi dei servizi di supporto all'attuazione dei progetti messi a disposizione da Invitalia, secondo quanto previsto nella presente offerta tecnica e che i relativi costi saranno integralmente coperti dalla Convenzione tra Invitalia e il Commissario Straordinario, senza alcun onere a carico dei Soggetti Attuatori;

- la Struttura Commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori con nota prot. n. 0000737 del 27 giugno 2025 ha richiesto ad Invitalia la disponibilità a fornire un servizio di supporto ai Comuni, quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati;

- negli incontri con i Soggetti Attuatori richiamati nei verbali del 10 e 14 novembre 2025, acquisiti al protocollo della Struttura Commissariale al n. 72 del 20/01/2026, sono emerse specifiche e puntuali esigenze di supporto rispetto all'attuazione dei progetti;



- con nota prot. Invitalia n. 24208 del 29/01/2026, Invitalia ha trasmesso all'Amministrazione la Proposta di supporto tecnico-operativo alla Struttura Commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori;
- con nota prot. n. 140 del 02/02/2026, l'Amministrazione ha trasmesso all'Agenzia l'esito positivo della valutazione di congruità tecnico-economica effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 – valutazione posta agli atti della Struttura con prot. n. 137 del 30/01/2026 - comunicando contestualmente l'approvazione della relativa proposta; tale valutazione ha confermato la sussistenza dei presupposti per la conclusione della Convenzione in oggetto, tenuto conto dei vantaggi in termini di economicità, tempestività e perseguimento di interessi strategici, nonché della significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie trattate;

DECRETA

ART. 1

Per quanto esposto in premessa, è approvata la seguente Convenzione.

Per il raggiungimento dell'obiettivo della presente Convenzione, il supporto tecnico-operativo ai Comuni titolari dei progetti ammessi a finanziamento, è assegnato a INVITALIA S.p.A. un finanziamento onnicomprensivo pari a **euro 499.869,38**, IVA inclusa;

- **Convenzione n. I89B25000300006** stipulata in data 5 febbraio 2026, con durata prevista fino al 31 agosto 2026 (*Allegato n. 1*), tra il Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con la quale vengono disciplinati i rapporti in ordine al supporto tecnico-operativo ai Comuni titolari dei progetti ammessi a finanziamento, dal valore complessivo di euro **499.869,38**, IVA inclusa, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M5C2, Investimento 2.2.a “Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

ART. 2

È impegnata la somma complessiva di **€ 499.869,38**, IVA inclusa, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, CUP n. **I89B25000300006**, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M5C2, Investimento 2.2.a “Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

La Convenzione richiamata, unitamente agli Allegati A “Piano Operativo delle attività” e Allegato B “Atto di nomina del trattamento dei dati personali”, annessa al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione in ragione della necessità di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Roma, data della firma digitale

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Macioce

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e s.m.i